



COMUNE DI BAISO

**REGOLAMENTO DEL MERCATO
E DELLE FIERE**

TITOLO I – DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 1	Tipologia, localizzazione, configurazione e articolazione del mercato	pag. 4
Art. 2	Orari di svolgimento	pag. 5
Art. 3	Mercati Straordinari	pag. 6
Art. 4	Autorizzazione e concessione posteggio	pag. 6
Art. 5	Subingresso	pag. 7
Art. 6	Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi	pag. 8
Art. 7	Istituzione di nuovi posteggi	pag. 8
Art. 8	Spostamento di posteggio (miglioria)	pag. 8
Art. 9	Scambio di posteggi	pag. 9
Art. 10	Ampliamento della superficie di posteggio	pag. 9
Art. 11	Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di Posteggio	pag. 9
Art. 12	Assenze	pag. 10
Art. 13	Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio	pag. 11
Art. 14	Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati formazione della graduatoria degli spuntisti	pag. 11
Art. 15	Circolazione stradale	pag. 12
Art. 16	Sistemazione delle attrezzature di vendita	pag. 13
Art. 17	Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita	pag. 13
Art. 18	Norme igienico sanitarie	pag. 14
Art. 19	Sanzioni	pag. 14
Art. 20	Comitato Consultivo di mercato	pag. 15
Art. 21	Abrogazione precedenti disposizioni, disposizioni transitorie	pag. 15

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE FIERE

Art. 22	Tipologia del commercio fiere e fiere straordinarie	Pag. 16
Art. 23	Istituzione e localizzazione della fiera	Pag. 16
Art. 24	Giornate e orari di svolgimento	Pag. 16
Art. 25	Posteggio: miglioria, concessione, scambio, ampliamento per accorpamento a seguito di acquisto di azienda da parte di altri operatori	Pag. 17
Art. 26	Trasferimento – Reintestazione – volturazione – ampliamento per Accorpamento	Pag. 18
Art. 27	Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio	Pag. 18
Art. 28	Registro della fiera e fiere straordinarie: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti	Pag. 19
Art. 29	Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento	Pag. 19
Art. 30	Assenze dei concessionari di posteggio	Pag. 20
Art. 31	Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati	Pag. 20
Art. 32	Posteggi riservati ai produttori agricoli	Pag. 20
Art. 33	Circolazione stradale	Pag. 21
Art. 34	Sistemazione delle attrezzature di vendita	Pag. 21
Art. 35	Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita	Pag. 21
Art. 36	Norme igienico sanitarie e di sicurezza	Pag. 22
Art. 37	Sanzioni	Pag. 22

TITOLO I

DISCIPLINA DEL MERCATO

Art. 1

TIPOLOGIA, LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 comma 1 ed art. 3 della L.R. 12/99, le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche, annuali o stagionali, istituiti con delibera del Consiglio Comunale ed abroga tutti i precedenti Regolamenti e/o disposizioni in materia.
2. I mercati sono così classificati:
 - a) mercati ordinari, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della L.R. 12/99, essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le bevande superalcoliche, cioè aventi gradazione alcolica superiore a 21°.(art. 30 co. 5 D.Lgs. 114/98 combinato con articoli 176 R.D. 6.5.40 TULPS e 86-89 TULPS);
 - b) a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici intendendo per settori quello alimentare e non alimentare;
 - per specializzazioni merceologiche intendendosi tali le segmentazioni merceologiche interne ai settori;
 - per settori e per specializzazioni merceologiche qualora sia stabilito un solo settore merceologico;
 - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono occasionalmente nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli del normale mercato.
3. Il mercato ordinario ha frequenza settimanale e si svolge il venerdì nel Capoluogo
4. Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

MERCATO DEL CAPOLUOGO

- a) ubicazione: piazza "Nilde Iotti" del Capoluogo;
 - b) superficie complessiva dell'area: mq.
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq.
 - d) totale posteggi: n.13 di cui:
 - n. 5 per il settore/specializzazione ALIMENTARE;
 - n. 8 per il settore/specializzazione NON ALIMENTARE.
5. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria "allegato A" nella quale sono indicate:
- a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c) la suddivisione nelle tipologie di settore alimentare – extralimentare – merceologie "specifiche";
 - d) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche;
 - e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
 - f) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. Quando il giorno di mercato ricada in un giorno festivo viene egualmente effettuato ad eccezione dei seguenti giorni: 1° gennaio, domenica di Pasqua, 25 Aprile, 1° maggio e 25 Dicembre.

ART. 2 ORARI DI SVOLGIMENTO

1. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco, sentite le Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale, ai sensi dell'art. 28, co.12 del D. Lgs. 31.3.98 n. 114, dell'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26.7.99 n. 1368.

Nella medesima ordinanza sono altresì indicati:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
- b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
- d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio, salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
- e) l'orario entro il quale gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti – spuntisti - devono presentarsi per le operazioni di spunta;
- f) qualora intervengano motivi di interesse pubblico il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone apposita informazione.

ART. 3 MERCATI STRAORDINARI

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Comune fissa e rende noto il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo, sentite le Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale. Tali edizioni straordinarie possono costituire recupero di giornate ricadenti in festività civili o religiose o coincidenti con lo svolgimento della fiera o essere legate a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso.
2. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del responsabile di settore. In tale atto sono indicate:
 - a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;
 - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.
3. In coincidenza con manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone, il responsabile di settore può autorizzare l'occupazione del suolo pubblico da parte dei soggetti sotto elencati in aree appositamente individuate dall'Amministrazione comunale:
 - a) titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna o di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano oppure titolari di autorizzazioni rilasciate da un Paese dell'Unione Europea;
 - b) imprenditori, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che erogano servizi quali riparatori di ombrelli, arrotini, calzolai, fotografi, riproduttori di chiavi, baby parking e simili;
 - c) artisti che espongano per la vendita le opere del proprio ingegno quali quadri, sculture, articoli vari decorati a mano, pizzi, ricami, composizioni di fiori secchi e simili;
 - d) associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e cooperative sociali;
 - e) le domande di occupazione del suolo pubblico di cui al comma 4. sono esaminate ed eventualmente accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Giunta Regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare con l'indicazione della merceologia.
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURER, gli interessati possono presentare domanda in bollo di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a), relativa ad uno dei posteggi liberi e tenendo conto del settore merceologico, e contestualmente possono chiedere la concessione di posteggio. Qualora il 30° giorno di pubblicazione del bando sia festivo, la data di presentazione della domanda è posticipata al giorno feriale successivo.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il responsabile di settore provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - b) in caso di parità di numero di presenze, maggiore anzianità dell'azienda, derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa. L'anzianità d'azienda deve essere documentata con autocertificazione dall'operatore interessato il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi, come previsto dagli artt. 7 e 7c della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999.
5. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore.
6. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza; le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
7. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 6 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio dei posteggi effettuati ai sensi dei successivi artt. 8 e 9 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo art. 5.
8. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni.
9. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) revoca, per motivi di pubblico interesse – salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare, giustificati come previsto al successivo art. 12

d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

10. L'autorizzazione amministrativa è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 31.3.98 n. 114;
- b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
- c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lett. c) del precedente comma 9;
- d) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo art.10 co.2.

ART. 5 SUBINGRESSO

- 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, deve essere richiesto dal subentrante e comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
- 2. Il subentrante per atto fra vivi, che sia in possesso dei requisiti morali e qualora richiesti professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari alla durata residua del titolo ritirato.
- 3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi che siano in possesso dei requisiti morali e anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.Lgs. 114/98, possono continuare l'attività del de cuius, a titolo provvisorio, per sei mesi dalla data di apertura della successione previa presentazione di apposita comunicazione al Comune.
- 4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
- 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
- 6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzativi sono volturati, su richiesta, al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

ART. 6
RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento parziale o totale dei posteggi, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei singoli posteggi. Il responsabile di settore provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 11.
2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il responsabile di settore individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili e urgenti vi provvede il funzionario di Polizia Municipale. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 11 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

ART. 7
ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio comunale, sentite le Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale, deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 8 del presente regolamento.

ART.8
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4 co.1 del presente regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato e pervenute nel periodo dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
4. In caso di domande concorrenti, si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tali sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 11.
5. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 4, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.

6. Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi 2 e 3 vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglorie.
7. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 9 SCAMBIO DI POSTEGGI

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato.
2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 10 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, fino al raggiungimento di 80 metri quadrati.
2. Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere, una sola volta per operatore, l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque, superare gli 80 metri quadrati.
3. L'accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e la concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
4. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico-sanitari o, in generale, di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

ART. 11 TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA Pianta Organica E DELLA GRADUATORIA DEI Titolari di Posteggio

1. Presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune è tenuta, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza nonché la graduatoria dei titolari di posteggio.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione e di spostamenti

parziali o totali dei posteggi del mercato, è formata applicando i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di attività maturata a decorrere dalla data di rilascio della concessione, tenendo conto anche del/i dante/i causa, o, in mancanza, dalla data di assegnazione originaria del posteggio e/o dal primo versamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - b) a parità di anzianità, come determinata dai criteri previsti alla precedente lett. a), maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa cui era riferita l'originaria concessione di posteggio. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D. P.R. 28.12.2000, n. 445, purché il dichiarante, per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e quindi di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del/i dante/i causa.
3. Il Comune, in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi, aggiorna la graduatoria dei titolari di posteggio approvata con determina del Responsabile di servizio, distintamente per il settore alimentare e non alimentare.
 4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa della delibera regionale 1368/99.

ART. 12 ASSENZE

1. I concessionari di posteggio, non presenti all'orario stabilito nell'ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2, salvo il caso di gravi intemperie.
3. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b), del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, non sono conteggiati:
 - a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata.
Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;
 - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b), del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 13
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
 - c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo delle volte in cui si svolge il mercato facendo salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e svolgimento di incarichi elettivi;
 - d) rinunci all'autorizzazione

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenuto conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o in subordine in altra area individuata dal Comune:

2. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e svolgimento di incarichi elettivi.
3. In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo, la concessione di posteggio viene revocata.
4. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART. 14
ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui all'art.2 del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta graduatoria degli spuntisti. Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o al/i dante/i causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D. P.R. 28.12.2000, n. 445.
4. I posteggi vincolati a merceologia specifica, non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente, in via prioritaria, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.

5. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 4 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
8. Nell'ambito del mercato:
 - l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
 - il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
 - il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
 - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
9. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata dall'ufficio stesso.
10. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 12, co.3 del presente regolamento. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

ART. 15 CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il responsabile di settore, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante e la vendita da parte di produttori agricoli nell'area mercatale e in un raggio di mtl. 1000 da detta area – ad esclusione dei partecipanti al "Mercato Contadino a km 0".

Tale forma di commercio si può svolgere, nel rispetto dell'art. 3 della L.R. 12/99, in possesso di autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98, di partita Iva ed iscrizione al Registro Imprese CCIAA, ad esclusione delle categorie di cui all'art. 4 e.2 D. Lgs. n. 144/98 che non possono svolgere attività in forma itinerante.

ART. 16
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti rispettando l'ordine e il decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
5. Coloro che, ammodernando le proprie attrezzature, intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere, se possibile, l'aumento della dimensione del posteggio oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

ART. 17
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
6. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
7. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2.
8. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
9. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi

sonori o col sistema dell'incanto.

10. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe.
11. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
12. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate queste devono essere pubblicizzate con visibile cartello.
13. Gli esercenti che necessitino di collegamento alla corrente elettrica, dovranno necessariamente dotarsi autonomamente di apposita canalina passacavo, al fine di mitigare il rischio di inciampo da parte degli utenti del mercato.

ART. 18 NORME IGIENICO SANITARIE

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a 50 cm. dal suolo.
3. Gli addetti alla vendita e alla manipolazione di alimenti devono obbligatoriamente avere frequentato apposito corso presso l'AUSL.

ART. 19 SANZIONI

1. Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi degli art. 106 e 107 della legge comunale e provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della L. 689/81 ed ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:

da € 51,65 a € 258,23, chi:

- Non provvederà alla pulizia dell'area come disposto dall'art. 14;
- Chi occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- Eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
- Ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio;
- Incorre in ogni altra violazione dell'art. 13;

a) da € 516,46 a € 3.098,75, chi:

- non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi;
- esercita il commercio al di fuori dal territorio previsto dalle ordinanze comunali;

b) da € 2.582,29 a € 15.493,71 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:

- esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e/o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.

3. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c.7 della L.R.12/99 - Consorzi fra operatori - ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
4. In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

ART. 20

COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO E COMITATO CONSULTIVO DI FIERA

- 1) Nel mercato è costituito un Comitato consultivo di mercato composto da:
 - due rappresentanti dei concessionari di mercato, di cui uno del settore alimentare, indicati dalle Associazioni di categoria;
 - due indicati dagli operatori.
- 2) Il Comitato consultivo ha il compito di:
 - formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato;
 - collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato;
 - formulare proposte sullo svolgimento del mercato, in caso di maltempo, e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria.
- 3) Il Comitato consultivo dura in carica 5 anni.
- 4) Per le Fiere, previste dagli artt. 22 e seguenti del presente regolamento, è costituito un Comitato consultivo di fiera composto da due rappresentanti dei concessionari di fiere e da due operatori di fiera costituito con le medesime modalità di cui al comma 1°, avente i compiti previsti dal comma 2° e la durata prevista dal comma 3°.

ART. 21

ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento dei mercati e delle fiere", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27/07/2005 .
2. Tutte le concessioni di suolo pubblico dell'area mercatale presenti all'approvazione del presente Regolamento rimarranno in essere senza alcuna modifica, sempre in accordo con la normativa vigente in materia. Data la rinumerazione dei posteggi, sarà data comunicazione ai concessionari attuali del nuovo numero di posteggio che corrisponde al medesimo spazio assegnato in precedenza.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE FIERE

ART. 22

TIPOLOGIA DEL COMMERCIO FIERE E FIERE STRAORDINARIE

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento della Fiera istituita con deliberazione del Consiglio Comunale nonchè delle Fiere Straordinarie. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D. Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia; pertanto, la Fiera e la Fiera Straordinaria possono essere:
 - a) ordinaria con merceologia libera;
 - b) per settori, qualora siano stabiliti due settori merceologici, e, nell'ambito dei settori, è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste;
 - c) a merceologia esclusiva.

ART. 23

ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA FIERA

1. Le Fiere si svolgono:
 - la prima o seconda domenica del mese di giugno - Fiera di Primavera -
 - la domenica più vicina al Patrono - S. Lorenzo – 10 agosto -
 - la penultima o ultima domenica del mese di ottobre - Fiera d'Autunno -
2. I posteggi riservati al settore alimentare, in tutti casi possibili, sono dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica.

ART. 24

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. La Fiera si svolge di norma nella/e giornata/e indicata/e all'art. 23. Il Sindaco, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 180 giorni, può autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione.
2. Gli orari di svolgimento sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. In occasione di particolari circostanze, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari sentite le Associazioni di Categoria più rappresentative a livello regionale.

4. Il Sindaco può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le Fiere Straordinarie che si ripetono consecutivamente per due anni, al terzo anno diventeranno Fiere a tutti gli effetti.

ART. 25

POSTEGGIO: MIGLIORIA – CONCESSIONE - SCAMBIO – AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

1. MIGLIORIA

- a) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno espone l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglione in bollo;
- b) Le domande verranno esaminate entro il 31 giugno e 31 dicembre;
- c) Le miglioni, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art. 7;
- d) Norma transitoria: le miglioni si effettueranno dopo la seconda pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R.

2. CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R. ;
- b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente;
- c) Domanda partecipazione fiera per i non titolari di posteggio: dovrà essere inviata o trasmessa direttamente, in bollo, almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera;
- d) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera o domanda ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al/i dante/ causa, secondo quanto previsto dall'art. 7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n. 1368);
 - Esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati applicando gli stessi criteri citati ai punti precedenti;
- e) Le presenze maturate nella Fiera - Sagra che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione;
- f) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c.1 lett.a D.Lgs.114/98), le presenze precedentemente maturate e l'anzianità di azienda;
- g) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale;
- h) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse previste dalla normativa vigente.

3. CONCESSIONE POSTEGGIO FIERE STRAORDINARIE

- a) La domanda, in bollo, dovrà essere inviata o trasmessa direttamente almeno 30 giorni prima dell'inizio della fiera straordinaria;
- b) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà con gli stessi criteri

fissati al punto 2) lett. d).

4. SCAMBIO POSTEGGIO

- a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lett.a Deliberazione G.R. 1368/99);
- b) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

5. AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

Solo al fine di agevolare (laddove è possibile) gli operatori nel conseguimento di quanto previsto al punto 2 lett. i Deliberazione G.R. 1368/99, si stabiliscono le seguenti procedure:

- a) Il cedente presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione della autorizzazione e concessione di posteggio con altre indicando (senza superare il totale della superficie in concessione) le singole superfici; alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alle promesse di vendita;
- b) Il Comune rilascia i nuovi titoli con una postilla con la quale si precisa che sono vincolati alla concretizzazione della vendita a terzi riportandone gli estremi;
- c) A cessione avvenuta, l'acquirente presenterà domanda di volturazione in base alla procedura di cui all'art.24.

ART. 26

TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE – AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO

1. TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza;
- b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda;
- c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente;
- d) Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente;
- e) Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione presentata al Comune.

2. AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO

- a) In conformità del disposto dell'art. 4 punto 4, è consentito, secondo le procedure di cui al punto 1 del presente art., l'ampliamento fino a mq. 80 per accorpamento di azienda;
- b) Con il rilascio della nuova concessione di posteggio, viene restituita ed annullata l'autorizzazione del cedente.

ART. 27

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
- b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il

Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;

- c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla Fiera per tre edizioni consecutive ; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza , servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi;
 - d) Rinunci all'autorizzazione.
2. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa fiera-sagra o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
 3. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la marcata presenza alla fiera - sagra per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.
 4. In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo, viene revocata la concessione di posteggio.
 5. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART. 28

REGISTRO DELLA FIERA E FIERE STRAORDINARIE: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

1. Presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune sono tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria dell'area con l'indicazione numerata dei posteggi e la merceologia consentita alla vendita;
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
 - c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
 - Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di concessione di posteggio, proprio o dei danti causa ed, a parità fra questi, il numero di presenze suppletive precedentemente maturate;
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata;
 - d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta" ed effettiva presenza effettuata;
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei danti causa autocertificata.
2. Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 è depositata presso l'Ufficio comunale di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

ART. 29

RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO

1. In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della fiera, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di cui all'art. 7 e nell'ambito del settore merceologico.
2. In caso di ristrutturazione o spostamento totale dell'area, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all'art. 7 e nell'ambito del settore merceologico.

ART. 30 ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito agli orari di attività della Fiera e della Fiera Straordinaria, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti per tutta la durata della Fiera, salvo motivato preavviso.
2. L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 28 qualora:
 - qualora venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni;
 - in caso di intemperie;
 - qualora sia assente oltre il 50% dei concessionari di posteggio.

ART. 31 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti all'orario stabilito, in possesso di Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.
2. Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria.
3. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

ART. 32 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per Fiera e Fiere Straordinarie.
2. L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 56/63 o dall'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione.
3. Ad eccezione delle iniziative a merceologia esclusiva riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali, che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.

4. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
5. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 4 o con autocertificazione.
6. Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

ART. 33 CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla Fiera – Sagra – Fiere Straordinarie.
2. Durante lo svolgimento è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 1000 rispetto all'area della fiera e fiera straordinaria. Tale forma di commercio può essere svolta, nel rispetto dell'art. 3 della LR 12/99, da parte di chi sia in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98, di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese CCIAA.

ART. 34 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato pur ch'è nello spazio del posteggio, se concesso.
3. In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
5. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 35 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. Pena l'esclusione temporanea dalla fiera e le sanzioni previste all'art. 15, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa fiera – fiera straordinaria più di due posteggi.
3. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.

4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
5. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
7. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
8. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto ad eccezione di audiovisivi o battitori pur ch'è non arrechino disturbo agli altri operatori.
9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, pur ch'è il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
11. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello (Nelle fiere dell'antiquariato, questo comma è automaticamente superato).
12. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.

ART. 36 **NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
4. E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.

ART. 37 **SANZIONI**

1. Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi degli art. 106 e 107 della legge comunale e provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della L. 689/81 ed ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:
 - a) da € 51,65 a € 258,23, chi:
 - Non provvederà alla pulizia dell'area come disposto dall'art. 14;
 - Chi occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - Eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - Ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio;
 - Incorre in ogni altra violazione dell'art. 13
 - b) da € 516,46 a € 3.098,75, chi:
 - non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi
 - c) da € 2.582,29 a € 15.493,71 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:
 - esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.
3. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c. 7 della L.R. 12/99 (Consorzi fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
4. In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso di due edizioni consecutive della fiera e fiera straordinaria), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a una edizione della fiera.